REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

(Legge finanziaria 2015)

CAPO I
Oggetto

art. 1 finalità

CAPO II
Sistema regionale della formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM)

art. 2 - Principi generali e governance regionale
art. 3 - Organi e strutture
art. 4 - Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM)
art. 5 - Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua
art. 6 - Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
art 7 – Azienda regionale di coordinamento per la salute
art. 8 - Centri di formazione degli enti del servizio sanitario regionale e *provider* accreditati in Friuli Venezia Giulia

CAPO III
Accreditamento dei *provider*

art. 9 - Finalità del sistema ed accreditamento nella qualità di *provider*
art. 10 - Tipologia di *provider*
art. 11- Funzioni e responsabilità dei *provider*
art. 12 - Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento
art. 13 - Ente accreditante e procedure di accreditamento
art. 14 - Elenco dei *provider*
art. 15 - Quota annuale

CAPO IV
Accreditamento degli eventi

art. 16 - Attività di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni
art. 17 - Eventi accreditati
art 18 - Crediti formativi
art. 19 - Obblighi connessi agli eventi
art. 20 - Disciplina della sponsorizzazione

CAPO V
Disposizioni finali

art. 21 - Disposizioni finali e transitorie
art. 22 – Abrogazioni
art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I
Oggetto

art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) delineando il sistema per la formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel cui ambito sono determinati i requisiti generali per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono acquisire la qualifica di provider rivolta all'organizzazione di eventi formativi ECM e di eventi di formazione continua.
2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa nazionale di settore, delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e degli accordi in materia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ottica di garantire qualità, trasparenza, flessibilità, efficacia ed affidabilità dell'offerta formativa.

CAPO II
Sistema regionale della formazione continua ed educazione continua in medicina (ECM)

art. 2 - Principi generali e governance regionale

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riconoscendo il valore della formazione continua come elemento strategico di miglioramento della qualità dei servizi sanitari, promuove, gestisce e sviluppa un sistema regionale di formazione continua teso all'eccellenza per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, accessibile da parte del personale libero - professionale, con le finalità di:
a) migliorare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'innovazione del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
b) perseguire l'eccellenza nella formazione dei professionisti sanitari e di quelli che operano nel Servizio sanitario regionale;
c) valorizzare i Centri di formazione attribuendo a tali strutture un ruolo strategico nello sviluppo del Servizio sanitario regionale;
d) qualificare la formazione sanitaria garantendo l'attuazione del Sistema nazionale di educazione continua in medicina, a livello regionale mediante l'accreditamento dei provider.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare, provvede alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorre all'individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elabora gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale e accredita i progetti di formazione di rilievo regionale nell'ambito delle indicazioni fornite a livello nazionale dagli accordi di settore e dagli organismi nazionali istituiti.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce eventuali criteri integrativi ed assicura la coerenza del sistema regionale ECM con quanto previsto a livello nazionale.

art. 3 - Organi e strutture

1. La *governance* del sistema formativo regionale è garantita dai seguenti organi e strutture:

a) Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM);
b) Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua;
c) Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Direzione centrale;
d) Azienda regionale di coordinamento per la salute, di seguito ARCS;
e) Centri di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale.

art. 4 - Commissione regionale per la formazione continua e per l'educazione continua in medicina (ECM)

1. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM costituisce l'organo di supporto tecnico scientifico per la governance e lo sviluppo del sistema regionale della formazione continua e per l'ECM.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), la Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è istituita con decreto del Direttore centrale salute. La Commissione:
   a) concorre all'individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale;
   b) fornisce supporto per la definizione degli indirizzi strategici dei programmi di formazione valutandone la coerenza rispetto alla mission e agli obiettivi del Servizio sanitario regionale;
   c) formula proposte per il governo, il miglioramento e lo sviluppo del sistema di formazione continua ed ECM regionale e per la revisione del relativo sistema normativo;
   d) individua i componenti e il presidente dell'Osservatorio regionale;
   e) promuove e svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale e in accordo con l'Osservatorio nazionale, le attività finalizzate alla valutazione della qualità della formazione erogata;
   f) formula proposte sui requisiti di accreditamento ed esprime pareri vincolanti sulle richieste di accreditamento dei provider;
   g) formula parere vincolante per la determinazione delle sanzioni ai provider;
   h) formula proposte per lo sviluppo del dossier formativo;
   i) svolge ogni altra funzione attribuita alla Commissione e prevista dalla normativa di settore nel tempo vigente.
3. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM è composta come segue:
   a) il Direttore centrale salute (o suo delegato) con funzioni di Presidente;
   b) un rappresentante designato dall'Università di Udine e un rappresentante designato dall'Università di Trieste;
   c) un rappresentante del Centro formazione di ARCS;
   d) un rappresentante dei Centri di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale individuati dalla Direzione centrale;
   e) otto componenti individuati dalla Direzione centrale nell'ambito di un elenco fornito dagli Ordini e Albi professionali della Regione, nel quale sono inseriti candidati in possesso di esperienza professionale almeno quinquennale nel campo della formazione garantendo adeguata presenza delle seguenti professioni maggiormente rappresentative:
   e.1) medici chirurghi;
   e.2) odontoiatri;
   e.3) veterinari;
   e.4) biologi;
   e.5) farmacisti;
   e.6) psicologi;
   e.7) chimici;
   e.8) fisici;
   e.9) professione sanitaria infermieristica (infermiere, infermiere pediatrico) e ostetrica;
   e.10) professioni sanitarie tecniche (dietista, igienista dentale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria, tecnico audioprotesico, tecnico di radiologia medica, tecnico ortopedico, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia);
   e.11) professioni sanitarie della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale, podologo, ortottista/assistente di oftalmologia, educatore professionale);
   e.12) professioni sanitarie della prevenzione (assistente sanitario, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, osteopata).

4. Nell'ambito delle designazioni di cui al comma 3, punto 5), è assicurato il principio di rotazione dei soggetti e delle categorie professionali rappresentate nella Commissione, al fine di garantire, nel tempo, un'adeguata partecipazione delle diverse professioni sanitarie e degli altri professionisti soggetti all'obbligo ECM.
La rotazione opera in occasione di ciascun rinnovo triennale della Commissione. Nella composizione del nuovo organo, la Direzione centrale tiene conto delle professioni rappresentate nel mandato precedente, favorendo, a parità di requisiti ed esperienza, l'avvicendamento delle categorie professionali già presenti con categorie professionali non rappresentate o rappresentate in misura minore nel triennio precedente.
Resta ferma la necessità di garantire la presenza delle professioni maggiormente rappresentative del sistema sanitario regionale e l'equilibrio tra le aree professionali sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione.
Le modalità applicative del criterio di rotazione sono definite dalla Direzione centrale nell'avviso di raccolta delle candidature.
5. L'attività di segreteria e supporto è assicurata dal Servizio competente in materia di formazione della Direzione centrale.
6. In caso di mancata designazione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Direzione centrale da parte degli enti interessati, provvede d'ufficio la Direzione centrale.
7. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle varie discipline e/o settori che possono partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto.
8. L'ordine del giorno delle sedute della Commissione è trasmesso, con congruo anticipo, anche agli Ordini e Collegi professionali regionali rappresentativi delle professioni sanitarie e delle altre professioni ricomprese nel sistema ECM, ancorché non rappresentati nella composizione della Commissione per il mandato in corso, al fine di favorire la più ampia partecipazione istituzionale e la condivisione delle tematiche di interesse del sistema regionale della formazione continua.
9. Tutti gli Ordini e Collegi professionali regionali delle professioni ricomprese nel sistema ECM, indipendentemente dalla presenza di un proprio rappresentante nella composizione della Commissione per il mandato in corso, possono sottoporre alla Commissione proposte, osservazioni, quesiti e tematiche di interesse inerenti al sistema regionale della formazione continua e dell'ECM, richiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno. Il Presidente, valutata la coerenza delle questioni proposte con le competenze della Commissione, ne dispone l'inserimento nella prima seduta utile.
10. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM dura in carica tre anni e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo per un periodo massimo di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
11. Ogni componente può essere nominato per un massimo di due mandati, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui al comma 4. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade dalla carica.
12. La Commissione regionale per la formazione continua e per l'ECM si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti avviene in orario di servizio. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

art. 5 - Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 23/2013, l'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è istituito con decreto del Direttore centrale salute e si configura quale supporto strumentale della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM al fine di promuovere e realizzare programmi di qualità della formazione continua ed ECM erogata dai provider della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da esperti in materia, in numero non superiore a sei, individuati dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di segreteria sono affidate al Servizio competente in materia di formazione della Direzione centrale
3. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua svolge tutte le funzioni inerenti alla promozione del miglioramento della qualità della formazione continua ed ECM. Svolge altresì le funzioni di garanzia del sistema regionale ECM, assicurando la trasparenza e l'indipendenza della formazione continua e dell'ECM rispetto ai contributi offerti dagli sponsor, esprimendo pareri e formulando proposte in materia di conflitti di interesse, sponsorizzazioni, reclutamento dei partecipanti e partenariati.
Le funzioni di garanzia hanno natura di secondo livello e sono esercitate successivamente alle verifiche svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del provider interessato.
4. L'Osservatorio decade in occasione della cessazione della Commissione di cui al comma 1. Nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive il componente decade dalla carica.
5. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione alle sedute da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, qualora autorizzata dai rispettivi enti, avviene in orario

di servizio. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2013, per la partecipazione dei componenti non dipendenti di pubbliche amministrazioni è prevista la corresponsione di un gettone di presenza e di un eventuale rimborso spese.

art. 6 - Direzione centrale competente in materia di formazione continua ed ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

1. La funzione di governo e sviluppo del sistema regionale di formazione continua ed ECM è assicurata dalla Direzione centrale che si avvale del contributo della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, dell'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua, dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e della Conferenza dei responsabili dei Centri di formazione del Servizio sanitario regionale. Tali funzioni si concretano:

a) nel delineare, attraverso il Piano formativo regionale, gli indirizzi per le iniziative di Formazione continua, ECM e di Sviluppo professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal SSR e con il supporto di ARCS;
b) nell'adozione dei regolamenti e dei manuali in materia di formazione continua e di educazione continua in medicina, con il supporto di ARCS;
c) nell'aggiornamento e adeguamento dei requisiti essenziali per l'accreditamento dei provider, sulla base delle indicazioni formulate dall'Organismo tecnicamente accreditante (OTA);
d) nell'assunzione dei provvedimenti conclusivi del processo di accreditamento dei provider;
e) nella gestione dei processi di accreditamento del provider ARCS, mediante il controllo e la verifica del possesso e del relativo mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti attraverso un sistema di valutatori e di visite programmate o senza preavviso alla struttura, compresa la verifica del rispetto, da parte di ARCS, dei requisiti formali previsti per gli eventi realizzati;
f) nell'adozione ed invio alla Commissione nazionale della relazione annuale sulle attività formative;
g) ogni altra funzione attribuita alla DCS e prevista dalla normativa di settore nel tempo vigente.

art 7 – Azienda regionale di coordinamento per la salute

1. Ad ARCS competono, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) le funzioni di coordinamento e controllo delle iniziative di formazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario. Tali funzioni si concretano:

a) nella predisposizione, adozione, coordinamento e verifica dei programmi regionali di formazione, sulla base degli indirizzi strategici delineati dalla DCS;
b) nella predisposizione, coordinamento e verifica dei programmi per la valutazione della qualità e delle ricadute della formazione;
c) nel supporto e coordinamento, a livello strategico, dei Centri di formazione degli enti del Servizio sanitario regionale;
d) nella gestione dei processi di accreditamento dei provider diversi da ARCS, mediante il controllo e la verifica del possesso e del relativo mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti sia in regime provvisorio sia standard attraverso un sistema di valutatori e di visite programmate o senza preavviso alle strutture, compresa la verifica del rispetto, da parte dei provider accreditati, dei requisiti formali previsti per gli eventi realizzati;
e) nel monitoraggio delle attività anche al fine della predisposizione della relazione annuale sulle attività formative e nella gestione dei flussi informativi relativi alla formazione continua erogata a livello regionale;
f) ogni altra funzione attribuita ad ARCS e prevista dalla normativa di settore nel tempo vigente.

art. 8 - Centri di formazione degli enti del servizio sanitario regionale e *provider* accreditati in Friuli Venezia Giulia

1. Presso ARCS è attivata la Conferenza dei responsabili dei Centri di formazione del Servizio sanitario regionale con funzioni di coordinamento strategico delle attività del Sistema di formazione continua ed ECM, di consulenza e di scambio di buone prassi.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è coordinata da un funzionario di ARCS competente in materia. Il coordinatore ha facoltà di estendere la partecipazione ad esperti in relazione agli argomenti in discussione.
3. Partecipano al Sistema regionale di formazione continua i Centri di formazione di altri enti pubblici e privati che hanno la qualifica di provider ECM FVG o che, a diverso titolo, contribuiscono ai programmi di formazione continua ed ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso scambio di buone prassi.

CAPO III
Accreditamento dei provider

art. 9 - Finalità del sistema ed accreditamento nella qualità di *provider*

1. Il sistema di formazione continua ed ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è finalizzato a garantire la qualità scientifica e l'integrità etica ed a certificare l'offerta formativa in sanità prodotta da provider accreditati dal sistema regionale.
2. L'accreditamento nella qualità di "Provider ECM - FVG" è attribuito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale ente accreditante, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento secondo le modalità indicate nell'articolo 13.
3. L'accreditamento nella qualità di provider ECM – FVG non è compatibile con quello di provider nazionale ECM e con quello di provider accreditato presso altre Regioni italiane ed abilita gli enti alla realizzazione nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto in caso di iniziative transfrontaliere come disciplinate dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'articolo 18, comma 2, di eventi qualificati tramite l'attribuzione dei crediti ECM ed al rilascio dei crediti previsti ai rispettivi partecipanti.
4. Ai provider ECM – FVG afferiscono anche le funzioni relative alle attività di formazione continua rivolte ai professionisti ed al personale del Servizio sanitario regionale o di interesse del settore socio-sanitario.
5. Si applicano le regole contenute nel "Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in Medicina nel Friuli Venezia Giulia".

art. 10 - Tipologia di *provider*

1. Possono acquisire la qualifica di provider del Sistema ECM-FVG:
a) tutti i soggetti pubblici che operano nel campo della sanità quali enti del Servizio sanitario regionale, Università, Agenzia regionale protezione dell'ambiente;
b) gli Ordini e gli Albi professionali che rappresentano le professioni ECM;
c) le Strutture sanitarie private accreditate;
d) altri enti/aziende, pubblici e privati, ove nell'atto costitutivo e/o nello statuto siano espressamente previste attività con natura e/o finalità di carattere sanitario o socio sanitario.
2. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di provider, i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5, devono inviare formale istanza alla Direzione centrale. Gli enti del Servizio sanitario regionale si accreditano obbligatoriamente con il sistema regionale che, in relazione alla natura giuridica ed alla mission pubblica degli stessi, può prevedere requisiti specifici.
3. La richiesta di accreditamento può essere limitata ad una o più tipologie formative indicate nel Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi in medicina continua ed ECM e/o ad una o a tutte le professioni tenute all'obbligo ECM.

art. 11- Funzioni e responsabilità dei *provider*

1. Le funzioni e le responsabilità dei provider sono:
a) raccogliere il fabbisogno formativo, programmare, progettare, realizzare e valutare le attività formative;
b) attribuire, secondo i criteri vigenti, i crediti formativi ECM e garantire i relativi adempimenti;
c) garantire la qualità scientifica e l'integrità etica degli eventi proposti;
d) promuovere l'efficacia degli eventi formativi rispetto alle esigenze espresse dai professionisti e dalle organizzazioni;
e) assicurare la coerenza dei singoli eventi con quanto previsto dai piani formativi aziendali;
f) garantire il rispetto di tutte le norme di sistema e le procedure amministrativo – contabili connesse alle attività formative.

art. 12 - Requisiti generali dei soggetti interessati all'accreditamento

1. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di un legale rappresentante e di una sede legale od operativa sul territorio regionale;
b) insussistenza di conflitti di interesse per il legale rappresentante del provider, per i suoi delegati, per i componenti degli organi collegiali, per il personale afferente al Centro di formazione con responsabilità nella progettazione, erogazione e valutazione degli eventi formativi, nonché per i loro parenti ed affini fino al secondo grado;

c) requisiti minimi strutturali, organizzativi, di qualità e di competenza previsti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come specificati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5;
d) ogni altro requisito previsto dal Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5.
2. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM devono avvalersi di un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del Centro di formazione dell'ente interessato. I componenti di un comitato scientifico non possono far parte del comitato scientifico di altri provider regionali.
3. Il comitato scientifico di cui al comma 2, ha le seguenti funzioni:
a) promuovere la qualità scientifica della formazione erogata e, nel caso delle aziende/enti in cui insiste una componente universitaria, la collaborazione tra la parte universitaria e la parte ospedaliera e territoriale;
b) validare il piano formativo.
4. I requisiti di cui al comma 1 sono previsti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5.

art. 13 - Ente accreditante e procedure di accreditamento

1. Il direttore del competente Servizio della Direzione centrale, a fronte dell'attività istruttoria svolta da ARCS, verificato il possesso dei requisiti documentali richiesti e previo parere vincolante della Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza o dalle ultime integrazioni richieste, con decreto:
a. accoglie la richiesta e concede l'accreditamento provvisorio;
b. accoglie la richiesta e concede l'accreditamento standard o il rinnovo dello stesso;
c. concede l'accreditamento con prescrizioni;
d. rigetta la richiesta, nel caso di mancanza dei requisiti previsti.
2. A partire dai 6 mesi e non oltre i 3 mesi antecedenti la scadenza dell'accreditamento il provider può fare richiesta di accreditamento standard o di rinnovo dell'accreditamento.
3. La durata dell'accreditamento è stabilita nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5.
4. L'accreditamento, sia standard sia provvisorio, può essere prorogato d'ufficio, eccezionalmente per emergenti esigenze istruttorie fino ad un massimo di 90 giorni, con decreto del Direttore della Direzione centrale.

art. 14 - Elenco dei *provider*

1. L'autorizzazione dell'accreditamento, anche provvisorio, comporta l'iscrizione del provider negli elenchi nazionale e regionale dei provider.
2. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti, la cui verifica è di competenza di ARCS o, nel caso di Provider ARCS, della Direzione centrale.

art. 15 - Quota annuale

1. I soggetti pubblici o privati accreditati in qualità di provider sono tenuti a partecipare al finanziamento del sistema attraverso il pagamento di una quota fissa annuale ed una quota variabile, secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5.
2. La quota annuale e le altre eventuali modalità di contribuzione sono funzionali alla copertura dei costi diretti ed indiretti a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza.
3. La quota fissa è stabilita secondo i parametri indicati nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5 e va versata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La quota variabile è versata dal provider entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento al numero di eventi validati nell'anno precedente.
5. I provider di nuova istituzione versano la relativa quota entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia intervenuto anteriormente al 1° novembre.
6. Sono esonerati dal versamento delle quote previste gli enti del Servizio sanitario regionale.

CAPO IV
Accreditamento degli eventi

art. 16 - Attività di controllo e vigilanza, violazioni e sanzioni

1. ARCS effettua l'attività di controllo e vigilanza sui provider sia mediante i dati di sistema sia mediante visite in loco secondo le modalità ed i tempi descritti nel Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9, comma 5.
2. Nel caso in cui il soggetto verificato fosse ARCS, alle attività di cui al comma 1 provvede la Direzione centrale.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti, segnalate da ARCS, la Direzione centrale provvede ai sensi di quanto disposto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute".

art. 17 - Eventi accreditati

1. L'accreditamento di eventi formativi del sistema regionale ECM nel Friuli Venezia Giulia può essere effettuato unicamente dai provider accreditati dalla Direzione centrale.
2. L'accreditamento degli eventi avviene obbligatoriamente attraverso il sistema informatico dedicato messo a disposizione dei provider ECM – FVG accreditati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal Manuale per l'accreditamento degli eventi di cui all'articolo 18, comma 2.

art 18- Crediti formativi

1. I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari.
2. I crediti ECM sono assegnati dal provider ad ogni evento formativo secondo criteri stabiliti dal Manuale per l'accreditamento degli eventi, approvato con decreto del Direttore centrale, sulla base della durata, del numero dei partecipanti e di altre caratteristiche dell'evento oggettivamente definite.
3. I crediti rilasciati dai provider accreditati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" hanno valore su tutto il territorio nazionale.

art. 19 - Obblighi connessi agli eventi

1. Il provider ECM-FVG è tenuto a:
a) raccogliere il fabbisogno formativo di competenza, progettare gli eventi formativi e validarli nei tempi previsti;
b) attribuire i crediti formativi all'evento;
c) garantire la realizzazione dei corsi nel rispetto delle indicazioni regionali e delle norme relative alla sicurezza, trasparenza, prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse;
d) verificare il livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti;
e) raccogliere le valutazioni di gradimento da parte dei partecipanti;
f) verificare i criteri per il superamento del corso (livello di apprendimento, percentuale di presenza richiesta) ed attribuire i crediti ai partecipanti;
g) attestare i crediti formativi conseguiti dai partecipanti ed inviare il report ECM, nelle modalità tempo per tempo vigenti, al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie;
h) conservare la documentazione relativa agli eventi secondo le indicazioni vigenti.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono specificati nel Manuale per l'accreditamento dei provider di cui all'articolo 9 comma 5.

art. 20 - Disciplina della sponsorizzazione

1.La sponsorizzazione degli eventi formativi, il reclutamento dei partecipanti, il partenariato, il conflitto di interessi e la pubblicità all'interno degli eventi sono disciplinati dall'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e dal Manuale per l’accreditamento degli eventi di cui all’articolo 18, comma 2.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi ECM, le relative discipline professionali, le esenzioni rispetto all’obbligo ECM e le relative sanzioni, i limiti e le restrizioni riguardanti le tipologie di crediti da acquisire nel periodo e tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali di settore e le disposizioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
2. Il "Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in Medicina nel Friuli Venezia Giulia" e il "Manuale per l'accreditamento degli eventi formativi del sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia", continuano ad essere applicati in quanto compatibili con il presente Regolamento.

art. 22 - Abrogazioni

1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2019, n. 96 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Legge finanziaria 2015).

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE